SCHEMA DI CONVENZIONE PER

L'affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione e/o dell'allestimento e manutenzione di aree destinate a verde pubblico

L'anno -----, il giorno ----- del mese di -----, negli uffici del Comune di Acerno, siti in Via

1.	Ing. Carmine Salerno, nato a Battipaglia (SA) il 12/01/1966 (C.F. SLRCMN66A12A717X), il quale
	dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del
	Comune di Acerno - Codice Fiscale e Partita IVA 00552610651, nella sua qualità di Responsabile
	dell'Area Tecnica, giusta nomina recata dal Decreto Sindacale prot. gen. n.5096 del 02/10/2015,
	che nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità "Committente";
2.	Sig () il/, residente in () alla via
	, (CF), il quale interviene nel presente atto nella qualità di Legale
	Rappresentante della Società ()
	alla via (CF/P.IVA), che nel contesto del presente atto verrà
	chiamato per brevità "Adottante";

Le parti come sopra costituite, d'accordo fra loro rinunciano all'assistenza dei testimoni, e

PREMETTONO

Rimembranza, 8, si sono costituiti i signori:

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 18/07/2016 (Pubblicazione Albo Pretorio on line n.387 del 02/08/2016), esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il "Regolamento per l'affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione e/o dell'allestimento e manutenzione di aree destinate a verde pubblico", che nell'ambito del presente atto e dei suoi allegati, di qui in avanti, verrà denominato come "Regolamento";
- Che con il predetto Regolamento si provvedeva alla individuazione di "criteri" e "condizioni" per l'adempimento di tributi locali, futuri e non pregressi, secondo il principio della inerenza tra agevolazione tributaria e tipologia di attività svolta dai soggetti amministrati ovvero riduzioni e/o esenzioni, per un periodo limitato e definito nel tempo, esclusivamente di tributi strettamente riferibili ad attività sussidiarie poste in essere dai soggetti interessati;
- Che l'attività sussidiaria disciplinata da detto Regolamento, come dettato dall'art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inerisce proprio "la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano", anche al fine di accrescere il potenziale turistico-ricettivo del paese.
- Con Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n° ----- del --/--/---(Pubblicazione Albo Pretorio on line n° ---- del --/--/, veniva avviata la procedura ad evidenza pubblica denominata "Adotta un'Aiuola", riservata ai soggetti come definiti ed individuati dall'art. 1 del "Regolamento", interessati ad adottare aree destinate a verde pubblico, già sistemate dal Comune, nel rispetto della specifica disciplina dettata appunto dal citato Regolamento e secondo quanto riportato nella presente convenzione approvata in schema con il citato provvedimento:
- Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° ---- del --/--/ (Pubblicazione Albo Pretorio on line n° ---- del --/--/), veniva affidata in via definitiva la gestione la cura e la manutenzione dell'area destinata a verde pubblico già sistemata dal Comune al qui costituito adottante secondo il programma manutentivo allegato

Tutto ciò premesso fra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 - PREMESSE;

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE;

1. Il Committente affida all'adottante come in premessa costituito, rient	rante tra i soggetti previsti dall'art.1 de
Regolamento e precisamente	_, la gestione, la cura, e la manutenzione
dell'area destinata a verde pubblico denominata "'	', nello stato di fatto noto ed accettato
dall'adottante:	

2. La gestione di detta area, che resta sempre pubblica e di uso pubblico, dovrà seguire fedelmente il programma di interventi manutentivi allegato, dovrà prevedere la realizzazione degli abbellimenti proposti e svolgerà secondo i criteri fissati dal Regolamento;

ART.3 - DURATA DELLA CONVENZIONE;

- 1. La durata dell'affidamento è fissata in anni 1 (uno);
- 2. In caso di interruzione dell'affidamento e imputabile a sopraggiunte esigenze del Committente (ad esempio interventi di manutenzione straordinaria dell'area o di ristrutturazione totale della stessa a seguito di reperimento di specifici finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari a tanto destinati), al Concessionario è garantita una proroga di durata pari al periodo di interruzione, alle stesse condizioni qui fissate e senza pretesa di danni, indennizzi o risarcimento alcuna da parte di quest'ultimo.
- **3.** Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli qui previsti e concordati, sempre che gli stessi siano preventivamente autorizzati ed approvati dal Committente, la durata dell'affidamento potrà essere eventualmente commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa sostenuta.
- **4.** La Convenzione, in ogni caso, non è rinnovabile tacitamente.

ART.4 - MODALITA' DI GESTIONE;

- 1. L'adottante potrà utilizzare l'area per le finalità previste dal Regolamento.
- **2.** L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà discrezionale, previa comunicazione a mezzo p.e.c., di inibire all'adottante l'uso dell'area per le finalità previste dal Regolamento (Occupazione con tavolini e tabelle pubblicitarie), quando, per particolari condizioni meteorologiche avverse o altre cause di forza maggiore, per la salvaguardia della pubblica incolumità, ne reputi pericoloso l'utilizzo.

ART.5 – RIDUZIONE TOSAP;

- 1. L'adottante ha manifestato la volontà di procedere all'apposizione di arredo urbano, nella misura massima stabilita all'art. 6 del Regolamento, secondo la planimetria allegata, con contestuale apposizione di tabella indicativa prevista dall'art.12 del Regolamento stesso
- **2.** A tal fine, preventivamente alla stipula della presente convenzione, Committente ed Adottante hanno quantificato il costo della manutenzione dell'intera area optando per il previsto beneficio della riduzione della connessa TOSAP nella misura massima equivalente al costo della manutenzione, avviando le relative procedure di compensazione.

ART.6 - MODALITA' DI CONTROLLO;

1. Il Comune, attraverso i referenti degli uffici competenti, effettua periodici sopralluoghi e controlli sulle aree affidate in adozione, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione e/o abbellimento e la gestione dell'area nel rispetto del Regolamento.

ART.7 - SANZIONI;

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'ampliamento della prevista ed iniziale occupazione e/o la mancata effettuazione della manutenzione programmata, il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui all'art.7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., commisurate alla gravità delle inadempienze stesse;

ART.8 - SOSPENSIONE;

- **1.** L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento potrà sospendere temporaneamente l'affidamento dell'area:
- a. per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione che pregiudichino l'uso in sicurezza della stessa;
- **b.** per il sopravvenire di condizioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano l'area non agibile;
- c. per ragioni di Protezione Civile.
- 2. La sospensione sarà comunicata al soggetto adottante con un preavviso minimo di tre giorni, salvo il presentarsi

di casi eccezionali che non consentano tale preavviso.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto adottante.

ART.9 - FACOLTA' DI RECESSO;

1. E' facoltà dell'adottante, motivatamente, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale con un preavviso non inferiore a mesi tre (tre), di recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio, con decadenza automatica dal beneficio di riduzione TOSAP concordata.

ART.10 - RISOLUZIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO;

- 1. Il Comune di Acerno dichiara risolto l'affidamento quando:
- a. la conduzione tecnica e funzionale dell'area è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- **b.** la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al programma di manutenzione allegato e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità dell'area stessa, della conservazione del patrimonio in generale e della sicurezza degli utenti;
- c. l'adottante si sia reso inadempiente nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico;
- **d.** si verifichino gravi inadempienze in ordine al rispetto di norme igienico-sanitarie;
- **2.** Nel caso di inadempimento l'Amministrazione Comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione.
- **3.** Nel caso che l'Amministrazione comunale richieda l'adempimento di quanto previsto essa intimerà per iscritto all'adottante, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo p.e.c., di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 5 giorni, decorso inutilmente il quale, la Convenzione s'intenderà risolta.
- **4.** Nel caso che l'Amministrazione comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo p.e.c., la volontà di risolvere il rapporto di affidamento, in base all'art. 1454 del codice civile.
- **6.** Il Comune di Acerno, attraverso l'Area Tecnica, revoca l'affidamento dell'area, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21-quinquies della Legge 241/90 e s. m. e i.:
- a. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'affidamento;
- b. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c. per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

ART.11 - CONTENZIOSO;

- 1. In caso di controversie tra le parti le stesse si devono impegnare in prima istanza a tentare di definire tali controversie in via amichevole.
- **2.** Nel caso in cui la controversia non venga risolta bonariamente, verrà richiesto un intervento conciliativo ai sensi di legge e, in mancanza di accordo bonario, si ricorrerà alla competente autorità giurisdizionale.
- **3.** Sono escluse le procedure arbitrali.

ART.12 - DIVIETO DI CESSIONE E/O SUB-AFFIDO;

1. E' fatto divieto di sub affidare a terzi le aree oggetto dell'affidamento e i relativi diritti di compensazione TOSAP, pena la revoca dell'affidamento;

ART.13 - RINVIO;

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia al **Regolamento** e alle Leggi che disciplinano la materia;

L'Adottante

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE